

OBLIGHI DI VIGILANZA SUGLI ALUNNI

- Visto l'Art. 2047 del Codice Civile:

"... in caso di danno causato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto ...";

- Visto l'Art. 2048 del Codice Civile:

"... coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza ... e persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto...";

- Visto l'Art. 591 del Codice Penale:

"... chiunque abbandoni una persona minore di anni quattordici, ovvero una persona incapace ... è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni ...";

Si ribadisce che la Scuola è responsabile della sorveglianza dell'alunno dall'ora di entrata all'ora di uscita.

Tale assunzione di responsabilità non ammette soluzioni di continuità, pertanto nel caso di attività "integrative" pomeridiane, gli alunni possono rimanere all'interno degli spazi scolastici **solo in presenza di un docente** specificatamente incaricato della loro vigilanza.

Qualora non si riesca a garantire il servizio (per carenza di organico, di fondi, ecc.), gli alunni dovranno uscire al termine delle lezioni e rientrare nell'ora prevista per le attività integrative, senza sostare quindi all'interno delle aree di competenza dell'Istituzione Scolastica.

CLASSI NON VIGILATE PER ASSENZA DOCENTE

Nel caso di non disponibilità del docente supplente, il Collaboratore Scolastico di turno procederà alla suddivisione degli alunni **nelle restanti classi del "medesimo piano"**, ove è garantita la presenza dell'insegnante, secondo la **"programmazione"** predisposta da uno specifico gruppo di lavoro e approvata dal D.S., ad inizio dell'anno scolastico. Si ricorda che la programmazione citata deve contenere, oltre allo schema di suddivisione degli alunni nelle restanti classi, anche le specifiche procedure previste per gli eventuali utenti che usufruiscono del **protocollo sanitario**, relativo alla somministrazione dei farmaci salvavita - come da indicazioni del medico curante e/o del medico scolastico (vedi Fascicolo Sicurezza > Disposizioni sul Primo Soccorso).

Si evidenzia infine che tali procedure, non comportando significative variazioni dei flussi di esodo, calcolati per i rispettivi piani, non modificano le indicazioni contenute nel Piano d'Emergenza.

Firmato

Responsabile S.P.P.

Arch. Filippo Fasulo

